



Varese, 7 luglio 2014

Circolare n. 3/2014

IL “DECRETO RENZI” ED IL “DECRETO CRESCITA”

Con la presente circolare riassumiamo le principali novità introdotte dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 (c.d. Decreto Renzi o Decreto Irpef), convertito con modificazioni nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014 (e pubblicato in pari data sulla G.U.) e dal Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, denominato “Decreto Crescita”, pubblicato sulla G.U. n. 144 del 23 giugno ed in vigore dal 25 giugno 2014. Per talune disposizioni previste dal D.L. 91/2014, l’attuazione è subordinata alla pubblicazione di specifici decreti attuativi.

1. LA LEGGE 89/2014 DI CONVERSIONE DEL DECRETO RENZI

CREDITO DI IMPOSTA IRPEF (art. 1)

La legge di conversione del Decreto ha confermato l’attribuzione di un credito Irpef a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati (fino ad un importo di € 26.000) e per i quali l’imposta lorda Irpef sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

Tecnicamente, si tratta di un credito di imposta di importo massimo pari ad € 640 annui (per il 2014, vista la decorrenza dal mese di maggio, l’importo mensile del credito è di € 80).

E’ stato confermato che il credito Irpef viene recuperato dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97.

RIDUZIONE DELL’IRAP (art. 2)

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare dal 2014), viene ridotta l’aliquota Irap ordinaria, che passa dal 3,9% al 3,5%. Per le banche e gli altri soggetti finanziari la nuova aliquota Irap è del 4,2% (cui vanno sommate eventuali maggiorazioni previste da specifiche disposizioni regionali).

Per le imprese di assicurazione l’aliquota Irap è pari al 5,3%, mentre per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (escluse quelle relative alla costruzione e gestione di autostrade e trafori) la nuova aliquota è pari al 3,8%.

La nuova aliquota Irap nel settore agricolo è dell’1,7%, in luogo della precedente dell’1,9%; sono previste aliquote intermedie per il calcolo degli acconti 2014.

TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE (artt. 3 e 4)

Con decorrenza 1° luglio 2014 viene innalzata l’aliquota di tassazione di alcuni redditi di natura finanziaria (fra i più rilevanti: plusvalenze non qualificate su azioni e quote sociali, dividendi non qualificati, interessi dei conti correnti, redditi da OICR) che passa dal 20% al 26%.

Rimane al 12,5% l’aliquota sugli interessi riferiti ai titoli pubblici italiani (es. BOT, BTP, ecc.) e su quelli ad essi equiparati.

RITENUTA SU BONIFICI ESTERI (art. 4)

Viene confermata l’abrogazione dell’obbligo di applicazione, da parte degli intermediari finanziari, della ritenuta del 20% sui flussi finanziari in entrata e provenienti dall’estero.

IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA (art. 4)

Viene definitivamente previsto che tale imposta venga corrisposta in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, con scadenze fissate al 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre 2014.

TASI (art. 4)

E’ stato disposto che i Comuni, a decorrere dal 2015, dovranno semplificare gli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati, o procedendo autonomamente all’invio degli stessi.

Con riferimento al 2014, è stato disposto che il versamento della prima rata è posticipato, nel caso di mancato invio delle deliberazioni dal Comune al MEF entro il termine del 23 maggio 2014, dall'originario 16 giugno al 16 ottobre 2014.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni dei Comuni entro il termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'uno per mille in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2014; in tale circostanza o nel caso di mancata determinazione della percentuale a carico del conduttore, la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

PAGAMENTI TELEMATICI DELLE IMPOSTE (art. 11)

Con decorrenza 1 ottobre 2014 è introdotto l'obbligo, a prescindere dal possesso o meno della partita Iva, di procedere al versamento delle imposte e dei contributi previdenziali esclusivamente per via telematica; il pagamento potrà essere effettuato:

- con l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate nel caso in cui, per effetto di compensazioni, il saldo finale sia pari a zero;
- con l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati (intermediari abilitati) nel caso in cui, sempre per effetto di compensazioni, il saldo sia positivo;
- con l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati (intermediari abilitati) nel caso in cui, sempre per effetto di compensazioni, il saldo sia superiore a € 1.000.

RISCOSSIONE (art. 11-bis)

In sede di conversione in legge del D.L., è stato introdotto l'articolo 11-bis, che prevede la possibilità, per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateizzazione prevista dall'art. 19 del DPR 602/73, di richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che:

- la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013;
- la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.

Il piano di rateazione eventualmente concesso non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive

REGIME FISCALE FONTI RINNOVABILI (art. 11-bis)

La conversione in legge del Decreto introduce sostanziali modifiche alla disciplina applicabile per la tassazione dei redditi derivanti dalla produzione di energia elettrica, in particolare con riferimento alla decorrenza.

Fra l'altro, viene rinviata al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 la previsione secondo cui il reddito derivante dalla produzione di energia da fonte rinnovabile prodotto dai soggetti operanti nel comparto agricolo, non sarà più determinato su base catastale, bensì forfettariamente in misura pari al 25% dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva (non rilevano pertanto i contributi erogati dal GSE in relazione all'energia prodotta in quanto contributi in conto esercizio, non rientranti nel campo di applicazione Iva).

FATTURAZIONE ELETTRONICA (art. 25)

L'obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti dei soggetti della Pubblica Amministrazione diversi da quelli per i quali l'adempimento è già scattato dal 6 giugno 2014, è stato anticipato al 31 marzo 2015 (il termine originario era fissato al 6 giugno 2015).

La legge di conversione ha obbligatoriamente previsto che le fatture elettroniche emesse verso le P.A. debbano riportare, pena l'impossibilità al pagamento:

- il Codice identificativo di gara (CIG), tranne che nei casi di esclusione previsti;
- il Codice unico di Progetto (CUP) in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria ed interventi finanziati da contributi comunitari.

Nel caso di contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola prevista all'art. 3, comma 8 della Legge 136/10, i codici sono inseriti a cura della stazione appaltante.

RAPPORTI INERENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 38-bis, 39 e 40)

Viene prevista l'esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo (ad esclusione dell'Iva), per le cessioni dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle P.A. di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01, per somministrazioni, forniture e appalti, oltre che per obbligazioni relative a prestazioni professionali, esistenti alla data del 31 dicembre 2013.

Viene inoltre previsto che i soggetti i quali effettuano prestazioni di somministrazione, forniture, appalti e prestazioni professionali verso lo Stato, gli Enti pubblici, le Regioni, gli Enti locali e il Servizio sanitario nazionale, possano compensare le somme derivanti da istituti deflattivi del contenzioso con i crediti vantati verso le P.A., anche se maturati successivamente al 31 dicembre 2012.

Inoltre, i ruoli compensabili con i crediti vantati nei confronti della P.A. che siano certi, liquidi ed esigibili, devono essere stati notificati entro il termine del 30 settembre 2013.

2. IL DECRETO CRESCITA

CREDITO DI IMPOSTA SETTORE AGRICOLO (art. 3)

Al fine di sostenere il "Made in Italy", viene introdotto un credito di imposta per tutte le imprese produttrici di prodotti agricoli contemplati nell'Allegato I del Trattato di funzionamento della UE, nonché alle sole PMI (anche costituite in forma di cooperativa o consorzio), nel caso di prodotti non rientranti nell'Allegato di cui sopra.

Il credito è concesso limitatamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 ed ai due successivi, e spetta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Inoltre, viene introdotto un ulteriore credito di imposta, con l'obiettivo di incentivare la creazione di nuove reti di impresa nel settore agricolo o di sviluppare nuove attività per quelle già esistenti.

INCENTIVI NEL SETTORE AGRICOLO (artt. 5-7)

Viene introdotto un incentivo per le assunzioni nel settore agricolo, con l'obiettivo di promuovere forme di occupazione stabile per giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, da parte dei datori di lavoro imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 c.c.

Vengono inoltre previste:

- una riduzione del carico Irap per i produttori agricoli di cui all'art. 3, comma 1 lettera d) del D.lgs. 446/97 istitutivo dell'Irap;
- una detrazione Irpef a favore di giovani agricoltori (di età inferiore ai 35 anni);
- la rideterminazione dei redditi dominicali ed agrari e l'eliminazione della riduzione del 70% dei redditi agrari di taluni fondi rustici.

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI (art. 18)

A favore dei titolari di reddito di impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (fra i più rilevanti: impianti e macchinari specifici; macchine e attrezzature d'ufficio esclusi i *computers*); e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, viene riconosciuto un credito di imposta pari al 15% delle spese sostenute ed effettuate nel periodo 25 giugno 2014 - 30 giugno 2015 eccedenti la media delle spese per investimenti in beni strumentali (ricompresi nella medesima tabella ATECO) effettuate nei cinque periodi di imposta precedenti.

Il credito riconosciuto ammonta al 15% degli investimenti effettuati, rispetto alla media degli investimenti (in beni strumentali compresi nella medesima tabella ATECO) realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Sono ammesse all'agevolazione anche le imprese in attività da meno di 5 anni.

Il credito d'imposta va ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo ed indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato; esso non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge 244/07.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione, la prima quota annuale è fruibile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento.

L'impresa decade dall'agevolazione nel caso di estromissione anticipata dei beni oggetto dell'agevolazione.

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA - ACE (art. 19)

Viene potenziata l'ACE per le società neo quotate in mercati regolamentati; viene inoltre prevista la possibilità per tutte le imprese di fruire, a decorre dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, di un credito d'imposta applicando all'eccedenza ACE non utilizzata nel periodo di imposta per incapienza, le aliquote di cui agli articoli 11 (aliquote Irpef) e 77 Tuir (aliquota Ires del 27,5%). Il credito d'imposta deve essere utilizzato in diminuzione dell'Irap e va ripartito in 5 quote annuali di pari importo.

NOVITA' IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO (artt. 20-21)

Vengono introdotte rilevanti novità in materia di diritto societario, tramite modifiche del Codice Civile e del Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/98 – TUF); le principali innovazioni vengono di seguito riassunte:

a) modifica dell'art. 2437-ter, comma 3; con riferimento alle società con azioni quotate in mercati regolamentati, viene introdotta la possibilità di prevedere nello statuto che il valore di liquidazione sia determinato non solo in base alla media dell'ultimo semestre, ma anche da parte degli amministratori, sentito il collegio sindacale e i revisori;

b) modifica dell'art. 2343-bis comma 2; con tale modifica, nell'ipotesi di acquisizione da parte della società di beni o crediti da promotori, fondatori, soci o amministratori, vien previsto che il cedente possa presentare relazione giurata di stima o non allegare la relazione qualora il conferimento sia rappresentato da valori mobiliari di valore pari o inferiore al prezzo medio ponderato o, in alternativa, da beni in natura e crediti di valore pari al *fair value* di bilancio o, da ultimo, nel caso di presentazione di una stima da parte di un esperto indipendente;

c) modifica dell'art. 2500-ter comma 2; con tale variazione, nella trasformazione (progressiva) da società di persone in società di capitali, il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'art. 2343 c.c., ovvero dalla documentazione prevista dall'art. 2343-ter (nel caso di società a responsabilità limitata, da quella prevista dall'art. 2465 c.c.).

Si applicano inoltre, nel caso di Spa o Sapa, le disposizioni di cui al secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'art. 2343 c.c. ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art.2343-ter, il comma 3 del medesimo articolo;

d) modifica dell'art. 2441, comma 2; per effetto di tale intervento, viene previsto che l'offerta di opzione deve essere depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito *internet* della società, con modalità idonee a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società.

Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione dell'offerta;

e) modifica dell'art.2327; viene ora previsto che il capitale sociale minimo previsto per le Spa si riduca da € 120.000 a € 50.000;

f) modifica dell'art. 2477; mediante l'abrogazione del secondo comma, il quale prevedeva che *"la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni"* viene eliminato l'obbligo per le Srl di nominare l'organo di controllo (Collegio sindacale o sindaco unico) e/o di revisione legale (società di revisione o singolo revisore), in relazione all'ammontare del loro capitale sociale. Pertanto, l'obbligo di tale nomina rimane in vigore con esclusivo riferimento a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2477 c.c. (*a*) obbligo di redazione del bilancio consolidato; *b*) controllo di una società tenuta alla revisione legale dei conti; *c*) superamento per due esercizi consecutivamente di almeno due dei limiti previsti dal primo comma dell'art. 2435-bis c.c.);

g) per le società già quotate (o in fase di quotazione) viene concessa la possibilità, prevedendo un'apposita clausola statutaria in tal senso e superando così il divieto previsto dall'art. 2351 c.c. di emissione di azioni a voto plurimo, dell'emissione di azioni a voto maggiorato (fino a due voti).

Inoltre, con l'obiettivo di consentire ulteriori forme di approvvigionamento di risorse alle imprese, vengono apportate modifiche alle disposizioni riguardanti l'emissione di prestiti obbligazionari, prevedendo in primo luogo l'eliminazione del tetto massimo di emissione pari al doppio del Capitale sociale; inoltre, viene eliminato il divieto di riduzione del capitale per le società che hanno emesso obbligazioni.

DISPOSIZIONI SUL CONCORDATO PREVENTIVO (art. 22)

Viene abrogato l'art. 11, comma 3-*quater*, del D.L. 145/2013 (conv. nella L. 9/2014); tale disposizione aveva di fatto causato incertezze ed effetti indesiderati nel caso di concordato preventivo c.d. "in bianco" (in particolare per la prededucibilità dei crediti sorti in relazione a tale procedimento) ed è stata pertanto eliminata.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

INDIRIZZO PEC

Con alcune recenti comunicazioni (lettere circolari del 9 maggio e del 23 giugno 2014) il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha reso noto che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) utilizzato da più imprese verrà cancellato dal Registro; ciò conferma che l'intenzione del MISE è quella di rendere l'indirizzo PEC di ciascuna impresa, sia individuale che societaria, e di ciascun professionista iscritto in albi od elenchi, unico ed esclusivamente riconducibile ad un solo soggetto.

OBBLIGO DI ACCETTARE PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO

Ricordiamo che dal 30 giugno 2014 è in vigore l'obbligo, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi, anche professionali, di dotarsi di idonea apparecchiatura (*Point Of Sale – POS*) che consenta i pagamenti in formato elettronico per importi superiori ad € 30,00. Non sono attualmente previste sanzioni nel caso di mancato rispetto dell'obbligo suindicato.

PROROGA PER LA MORATORIA DEI DEBITI DELLE PMI

Con un recente comunicato, l'ABI ha reso noto il prolungamento al 31 dicembre 2014 (la scadenza originaria era prevista per il 30 giugno 2014) dell'"Accordo per il credito 2013", sottoscritto con le associazioni maggiormente rappresentative delle piccole e medie imprese.

Gli aspetti principali dell'intesa riguardano:

- la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui;
- la sospensione per 6 o 12 mesi della quota capitale dei canoni di leasing;
- l'allungamento della durata residua dei mutui;
- l'allungamento delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti insoluti;
- l'allungamento delle scadenze del credito agrario per conduzione.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I nostri più cordiali saluti.

REGGIORI E ASSOCIATI

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.